



CONFINDUSTRIA

**Decreto-legge  
Semplificazioni:  
le novità  
introdotte dal  
Parlamento**

14 settembre 2020

Nota di Aggiornamento

Il 10 settembre scorso la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del DL n. 76/2020, *c.d.* DL Semplificazioni, apportando alcune modifiche al testo. Il provvedimento è in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Confindustria ha seguito attivamente i lavori parlamentari, partecipando all'audizione sul provvedimento, presentando diverse proposte emendative e contribuendo al confronto con i rappresentanti del Governo e del Parlamento.

L'esame parlamentare ha confermato l'impianto generale del provvedimento. Anche grazie all'intervento di Confindustria sono stati respinti diversi emendamenti al DL che ne avrebbero compromesso la portata semplificatoria. Inoltre, sono stati apportati alcuni correttivi che recepiscono richieste di Confindustria e, su alcune questioni segnalate come critiche o rilevanti per il sistema produttivo, sono stati approvati degli ordini del giorno (OdG), che impegnano il Governo a prenderle in considerazione. Non mancano, tuttavia, le modifiche che introducono significative criticità, che andranno monitorate in fase applicativa per limitarne gli effetti pregiudizievoli.

Di seguito, una sintesi delle principali modifiche approvate dal Parlamento di interesse per le imprese.

## **1. Semplificazioni in materia di contratti pubblici**

### *1.1 Contratti pubblici sotto-soglia Ue*

L'art. 1 del DL, che ha introdotto delle procedure accelerate per l'affidamento dei contratti pubblici sotto-soglia Ue, risulta confermato nel suo impianto. Le principali modifiche apportate in sede di conversione riguardano:

- l'estensione dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 del periodo di rilevanza delle citate procedure accelerate. Pertanto, le misure introdotte dal DL Semplificazioni potranno applicarsi qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sarà adottato entro il 31 dicembre 2021. Si tratta di una misura condivisibile, volta a estendere la durata dell'operatività delle nuove procedure accelerate;
- la riduzione della soglia per l'affidamento diretto di appalti di forniture e servizi, ivi inclusi quelli di ingegneria e di architettura, che viene fissata fino a 75 mila euro. Per l'affidamento diretto di appalti di lavori, la soglia resta ferma a 150 mila euro;
- in linea con una proposta di Confindustria, la previsione che anche in caso di affidamenti con la nuova procedura negoziata senza bando *ex art. 1, co. 3* del DL, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) rimane obbligatorio per i contratti indicati dall'art. 95, co. 3 del Codice dei contratti pubblici (es. servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, servizi ad alta intensità di manodopera, i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria di importo pari o superiore a 40.000 euro, i contratti di servizi e forniture pari o superiori a 40 mila euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o innovativo);
- l'introduzione dell'obbligo di pubblicazione di un avviso relativo all'avvio della procedura negoziata senza bando. La misura è positiva poiché tiene conto delle esigenze di trasparenza e pubblicità della gara.

### *1.2 Contratti pubblici sopra-soglia Ue*

L'art. 2 del DL, che ha introdotto delle procedure accelerate per l'affidamento dei contratti pubblici sopra soglia Ue, risulta confermato nel suo impianto. Le principali modifiche apportate in sede di conversione riguardano:

- l'estensione dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 del periodo di rilevanza delle citate procedure accelerate. Pertanto, le misure introdotte dal DL Semplificazioni potranno applicarsi qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sarà adottato entro il 31 dicembre 2021;
- la possibilità delle stazioni appaltanti di affidare gli appalti di lavori, servizi e forniture nonché i servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, anche mediante il dialogo competitivo, oltre che attraverso la procedura aperta, ristretta ovvero la procedura competitiva con negoziazione;
- per le procedure negoziate senza bando, l'introduzione dell'obbligo di pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione. La misura è positiva e in linea con i principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento.

### *1.3 Raggruppamenti temporanei*

In sede di conversione è stato aggiunto un nuovo art. 2-bis al DL, recante misure in tema di "Raggruppamenti temporanei di imprese". In particolare, la nuova norma consente agli operatori economici di partecipare alle procedure di affidamento accelerate di cui agli artt. 1 e 2 del DL anche in forma di "raggruppamenti temporanei". Si tratta di un intervento in linea con l'esigenza di allargare la base partecipativa, pur in costanza delle procedure accelerate sopra richiamate.

### *1.4 Verifiche antimafia e Protocolli di legalità*

L'art. 3 del DL, che ha introdotto una procedura accelerata per i controlli antimafia (concessione di benefici economici all'impresa ovvero stipula di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva) e misure per la stipula dei c.d. Protocolli di legalità, risulta confermato nel suo impianto. Le principali modifiche apportate in sede di conversione riguardano:

- l'estensione dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 dell'operatività della citata procedura accelerata;
- l'allungamento del termine da 30 a 60 giorni per le verifiche relative ai fini del rilascio della documentazione antimafia;
- il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali tra i soggetti firmatari dei Protocolli di legalità. Non è chiaro se tale coinvolgimento sia obbligatorio o meno ai fini della sottoscrizione dei Protocolli.

Si segnala che non è stata accolta la richiesta di Confindustria di eliminare l'obbligo, introdotto dal DL, per le stazioni appaltanti di escludere dalla gara o risolvere i contratti nei confronti delle imprese che non rispettino i Protocolli di legalità.

### *1.5 Ulteriori misure in materia di contratti pubblici e interventi infrastrutturali e OdG di interesse*

L'art. 7 del DL, che ha previsto un fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie Ue, risulta confermato nel suo impianto. In tale ambito, viene anche istituito un fondo, con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, per finanziare iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento

(RUP). La misura è condivisibile, in quanto volta a rafforzare le competenze dei RUP e a valorizzarne il ruolo decisivo nell'*iter* realizzativo dell'opera pubblica.

L'art. 8 del DL, che contiene diverse misure in tema di contratti pubblici, risulta confermato nel suo impianto. Si segnala che, nell'ambito dell'art. 8 del DL, è rimasta aperta la questione dell'esclusione dalle gare degli operatori che non risultano essere regolari con gli obblighi di pagamento di imposte e contributi previdenziali non definitivamente accertati, nodo che Confindustria sta provando a risolvere nell'ambito dell'*iter* di conversione del DL n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto).

Quanto alle principali modifiche apportate in sede di conversione, esse riguardano:

- la consegna/esecuzione dell'appalto in via d'urgenza, che desta alcune perplessità. In particolare, si prevede che la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza sono autorizzate anche nelle more della verifica dell'assenza di motivi di esclusione e dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
- il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, che viene aggiunto al documento unico di regolarità contributiva (DURC). L'operatività della norma è subordinata all'adozione di un decreto del Ministro del lavoro (entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL Semplificazioni), che disciplinerà le modalità attuative ed esecutive del nuovo sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera. Pertanto, sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale. Si segnala che la portata della norma e la funzionalità del sistema DURC *on line*, anche grazie all'intervento di Confindustria, sono state fortemente attenzionate. La versione originaria dell'emendamento sul DURC, infatti, prevedeva che tale documento fosse comprensivo anche della verifica della congruità della manodopera. Considerato che - fatta eccezione del settore edile - le modalità di denuncia contributiva e del relativo pagamento tramite modello F24 afferiscono agli obblighi contributivi che il datore di lavoro assolve in via generale nei confronti di tutti i lavoratori, l'inclusione nel DURC della verifica della congruità della manodopera avrebbe compromesso l'impianto del sistema DURC *on line*, imponendo il ripristino di attività non automatizzate con conseguente allungamento dei tempi di risposta ai richiedenti la verifica. In ogni caso, il criterio della congruità dell'incidenza della manodopera introduce notevoli elementi di incertezza; occorrerà pertanto monitorare con attenzione l'*iter* di predisposizione del decreto attuativo.

L'art. 9 del DL che, tra l'altro, modifica la disciplina sui Commissariamenti introdotta dal c.d. Decreto Sblocca cantieri, risulta confermato nel suo impianto. Tuttavia, è stata approvata una misura critica che prevede che il Commissario straordinario, prima dell'avvio dei lavori, servizi e forniture, convochi le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Infine, come anticipato, su alcune questioni rilevanti segnalate da Confindustria sia nel corso dell'audizione, che durante il dibattito parlamentare sul provvedimento, sono stati approvati degli ordini del giorno. Il riferimento è, in particolare, a:

- G/1883/56/1 e 8, che impegna il Governo *ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile*, la questione dell'equilibrio dei contratti sulla cui esecuzione ha inciso l'emergenza COVID-19 e sulla necessità di assicurare una revisione/rinegoziazione dei termini contrattuali;
- G/1883/57/1 e 8, che impegna il Governo *ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile*, la questione dell'esclusione dell'appaltatore per cause imputabili al subappaltatore;
- G/1883/61/1 e 8 e G/1883/58/1 e 8, che impegnano il Governo *ad adottare tutte le iniziative necessarie al fine di abrogare l'obbligo per gli appaltatori di indicare la terna di subappaltatori in sede*

*di offerta, nonché di abrogare il divieto di subappalto a operatori che hanno precedentemente partecipato alla gara.*

## 2. Ambiente e green economy

L'art. 50 del DL, che contiene misure per la razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale (VIA), risulta confermato nel suo impianto. Le principali modifiche apportate in sede di conversione riguardano:

- il DPCM che avrà il compito di individuare le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del PNIEC, nonché le aree non idonee alla loro realizzazione. In particolare: *i)* sono stati allungati da 30 a 120 giorni i tempi previsti per l'adozione del DPCM; *ii)* sono stati previsti ulteriori criteri in ordine all'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione dei progetti e delle opere, che rischiano di rendere più complessa l'elaborazione del DPCM e, quindi, di ritardarne l'adozione. In particolare, l'identificazione delle aree dovrà avvenire anche nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, e del suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo. Inoltre, ai fini dell'individuazione dei progetti, delle opere e delle aree non idonee occorre tener conto non solo delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche, ma anche delle aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di siti di interesse nazionale da bonificare ovvero limitrofe; *iii)* viene previsto un criterio per la realizzazione delle opere necessarie per l'attuazione del PNIEC. Al riguardo, si precisa che occorrerà privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso. Questo ulteriore requisito risulta meno problematico del precedente, perché andrà applicato "ove possibile";
- i requisiti per la nomina dei componenti della nuova Commissione tecnica PNIEC. Al riguardo, è stata approvata la proposta di Confindustria per cui tali componenti non possono far parte della Commissione VIA;
- il procedimento di VIA e la nuova procedura *fast-track*. In particolare, tra le modifiche critiche, si segnala: *i)* la soppressione della possibilità di pubblicazione della documentazione da parte del proponente; *ii)* l'estensione dei termini per le osservazioni del pubblico nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA; *iii)* il rafforzamento dei parametri di verifica dei possibili impatti ambientali; *iv)* l'estensione del termine per la consultazione del pubblico per i progetti proposti da altri Stati membri con effetti significativi sull'ambiente;
- il provvedimento unico regionale, rispetto al quale sono state ridotte talune tempistiche, anche con riguardo alla conferenza di servizi;
- le procedure di monitoraggio previste dalla disciplina sulle valutazioni ambientali. Al riguardo, è stato previsto un ulteriore passaggio per cui il proponente, entro i termini di validità disposti dal titolo di VA-VIA, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere, ovvero la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. Tale modifica rischia di rendere troppo articolato un passaggio che, come noto, prevede l'elaborazione di una documentazione molto tecnica e complessa;
- la previsione di un decreto che recepisce norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale, elaborate dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, finalizzata allo

svolgimento della VIA, anche ad integrazione dei contenuti degli studi di impatto ambientale. La modifica rischia di creare incertezze nell'elaborazione di questi documenti rispetto a quanto già previsto nell'ordinamento;

- l'allegato II del Codice dell'ambiente in materia di VIA statale e, in particolare, l'allineamento delle soglie del petrolio a quanto espresso dalla Commissione europea nella lettera di messa in mora n. 1294 del 13 febbraio 2020.

Quanto all'art. 52 del DL, che contiene misure di semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica, è stata approvata una modifica che prevede la conclusione del procedimento di bonifica per i siti di interesse nazionale se, a seguito dell'indagine preliminare, il livello delle CSC non risulti superato. La misura è positiva, in quanto garantisce una rapida e certa conclusione del procedimento di bonifica qualora si accerti il non superamento delle CSC tramite l'indagine preliminare.

L'art. 53 del DL, che contiene misure di semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale (SIN), risulta confermato nel suo impianto. Le principali modifiche positive apportate in sede di conversione riguardano:

- la previsione, in linea con quanto proposto da Confindustria, di termini certi per la procedura di validazione del Piano di indagini preliminari, anche mediante l'inserimento dell'istituto del silenzio assenso;
- la previsione che la certificazione di avvenuta bonifica rilasciata anche per la sola matrice suolo può essere anche a stralcio in relazione singole aree catastalmente individuate;
- la previsione che, in caso di compravendita di aree industriali ubicate nei SIN, il Ministero dell'ambiente (MATTM) su istanza degli interessati autorizza entro 30 giorni la volturazione dell'autorizzazione di cui all'art. 242 del Codice dell'ambiente;
- la semplificazione delle procedure di bonifica dei SIN e l'accelerazione della bonifica dei corsi idrici ricompresi nella perimetrazione dei siti di interesse nazionale. In particolare: *i)* viene previsto che il MATTM si avvale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) per l'istruttoria tecnica relativa alle procedure di bonifica di cui all'art. 242 del Codice dell'ambiente dei SIN; *ii)* viene chiarito che i corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti sono matrici ambientali oggetto di bonifica nei SIN perimetrati; *iii)* viene resa esplicita l'applicabilità dell'istituto dell'onere reale anche ai SIN individuati fra quelli che hanno situazioni di contaminazione di particolare rilevanza e gravità.

Risulta, invece, potenzialmente critica la modifica che circoscrive la portata dell'art. 306-*bis* del Codice dell'ambiente, relativo alla determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale, alle transazioni proposte in sede amministrativa, mettendo a rischio l'impostazione costruita nel tempo per allineare il Codice dell'ambiente al dettato europeo anche in relazione ai procedimenti di danno ambientale avviati in sede giudiziaria.

Con riferimento all'art. 56 del DL, che contiene misure di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalmancentivi, le principali modifiche apportate in sede di conversione:

- favoriscono la realizzazione di impianti solari fotovoltaici su siti d'interesse nazionale, così come discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale, garantendo l'accesso agli incentivi statali di cui al D.Lgs n. 28/2011 per la realizzazione dei suddetti impianti. Risulta positiva, in tali casi, l'esclusione dall'applicazione dell'art. 65, co. 1 del DL n. 1/2012, in base al quale non è

consentito l'accesso agli incentivi agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole;

- estendono anche agli edifici residenziali la possibilità di realizzare nuovi impianti fotovoltaici;
- semplificano le procedure autorizzative per gli impianti di accumulo elettrico connessi ad impianti di produzione di energia elettrica, classificandoli come opere connesse ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003;
- estendono le disposizioni in tema di controlli e sanzioni in materia di incentivi anche al settore dell'efficienza energetica.

In merito all'art. 57 del DL, che contiene misure di semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici, le modifiche apportate in sede di conversione:

- estendono la definizione dell'attività di ricarica come "servizio" erogato al cliente anche per la ricarica di veicolo elettrico in ambito privato;
- chiariscono che la sosta è sempre gratuita per il veicolo che sosta nello stallo dedicato alla ricarica, ma che oltre il limite temporale di un'ora l'operatore che gestisce il servizio di ricarica è autorizzato ad applicare tariffe mirate a disincentivare l'impegno della infrastruttura. Tale limite temporale di un'ora non opera dalle ore 23:00 alle ore 7:00, a eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata.

Con riferimento all'art. 60 del DL che contiene misure di semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali, tra le modifiche apportate in sede di conversione si segnala:

- la misura che sposta i costi dello stoccaggio strategico dagli importatori ai soggetti che effettivamente ne beneficiano in caso di erogazione durante una emergenza, vale a dire ai clienti finali connessi con le reti di distribuzione. La misura, che recepisce una proposta di Confindustria, favorisce il transito attraverso la rete italiana del gas proveniente dai Paesi extra europei dai quali l'Italia importa gas;
- l'eliminazione della norma che ricomprendeva nella definizione di "uso civico" anche il caso di opera interrata.

Inoltre, in sede di conversione è stato aggiunto un nuovo art. 60-*bis* al DL, recante "Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio". In particolare, in linea con le richieste degli operatori di settore, la nuova norma consente, nelle more della individuazione delle aree da parte del MiSE e MATTM, lo svolgimento di programmi sperimentali per il recupero di CO<sub>2</sub> da insediamenti industriali esistenti con la reiniezione in giacimenti di gas esauriti in mare e la riapertura dei termini per la presentazione di istanze per autorizzazioni provvisorie allo studio di possibili siti per iniezione della CO<sub>2</sub>.

Infine, sempre in tema ambiente e, più segnatamente in materia di economia circolare, in sede di conversione è stato introdotto un nuovo art. 40-*ter* al DL, recante "Semplificazioni per le attività di recupero dei materiali metallici". La norma, che si propone di incentivare azioni di recupero dei materiali metallici, consente di svolgere con modalità semplificate di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del Codice dell'ambiente le attività di raccolta e trasporto degli stessi materiali metallici avviati a specifiche attività di recupero.

### **3. Edilizia e attività di impresa**

#### **3.1 Edilizia**

Le misure di cui all'art. 10 del DL sugli interventi di ristrutturazione edilizia nell'ambito di programmi di rigenerazione urbana sono state sensibilmente ridimensionate. Le principali modifiche apportate in sede di conversione riguardano:

- l'introduzione di vincoli per gli interventi di ristrutturazione edilizia da realizzarsi nei centri storici a prescindere dal valore storico-artistico dell'edificio interessato. La modifica limita la rigenerazione urbana, in particolare nei centri storici, dove sono ubicati numerosi edifici abbandonati e fuori uso, che potrebbero essere invece riqualificati e destinati a ricollocazione di funzioni istituzionali e collettive (es.: ospedali, sedi universitarie, parcheggi, verde urbano), oppure alla creazione di siti culturali e luoghi d'arte (musei, teatri, siti archeologici, biblioteche);
- il permesso di costruire in deroga per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la cui richiesta è ammessa previa deliberazione del Consiglio Comunale, che ne attesta l'interesse pubblico limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell'insediamento;
- la possibilità del Comune di consentire l'utilizzo temporaneo di edifici e aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico, per promuovere e incrementare iniziative di rigenerazione urbana.

### *3.2 Misure a favore degli aumenti di capitale*

L'art. 44 del DL, che prevede misure di carattere temporaneo e strutturale volte a incentivare le operazioni di aumento di capitale per rafforzare la struttura patrimoniale delle imprese, la cui continuità aziendale è messa a rischio dalla crisi economico-finanziaria generata dall'emergenza COVID-19, risulta confermato nel suo impianto.

Con riferimento alle misure di carattere temporaneo, la cui efficacia viene peraltro positivamente estesa dal 30 aprile al 30 giugno 2021, le modifiche apportate in sede di conversione riguardano:

- i nuovi conferimenti mediante cui sottoscrivere gli aumenti di capitale che possono essere approvati con le previste maggioranze semplificate. Sul punto, in linea con le richieste di Confindustria, è stato esplicitato che può trattarsi anche di conferimenti in denaro;
- l'applicabilità delle misure in questione anche alle operazioni di aumento di capitale di Srl;
- per quanto concerne la disciplina dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione prevista per le società quotate (art. 2441, co. 4, c.c.), l'eliminazione della deroga volta a consentire di deliberare l'aumento con una riduzione alla metà dei termini per la convocazione dell'assemblea chiamata a decidere su tale argomento.

Con riferimento alle misure di carattere strutturale, le modifiche apportate in sede di conversione riguardano la sostituzione della nuova facoltà, per le società quotate, di prevedere che il diritto di prelazione sulle azioni non optate debba essere esercitato contestualmente all'esercizio del diritto di opzione (c.d. *oversubscription*) con una previsione maggiormente in linea con la norma previgente. In particolare, viene ripristinato l'obbligo in capo agli amministratori di offrire nel mercato regolamentato i diritti di opzione non esercitati, entro il mese successivo alla scadenza del termine fissato per l'esercizio dei medesimi diritti, per almeno due sedute (invece di cinque, come previsto dall'articolo 2441, terzo comma, c.c. prima dell'articolo 44 del decreto).

### *3.3 Semplificazione dei criteri per la qualificazione delle PMI quotate*

In sede di conversione è stato aggiunto un nuovo art. 44-*bis* al DL, recante “Semplificazione dei criteri per la qualificazione delle PMI quotate”. Infatti, con l’obiettivo di razionalizzare i criteri per determinare l’elenco delle PMI quotate e di pervenire a una semplificazione complessiva del regime applicabile alle società quotate, la nuova norma modifica la definizione di PMI prevista dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (art. 1, co. 1, lett. *w-quater*.1) del D.Lgs. n. 58/1998), intervenendo sui requisiti di fatturato previsti.

In particolare, viene eliminata la soglia massima di fatturato pari a 300 milioni di euro al di sotto della quale l’emittente viene considerato PMI ai sensi del TUF, fermo restando la soglia di capitalizzazione di mercato pari a 500 milioni di euro che rimarrà pertanto l’unico criterio considerato. Viene, quindi, soppresso il disposto secondo il quale la Consob pubblica l’elenco delle PMI sulla base delle informazioni trasmesse dagli emittenti.

Infine, è previsto un regime transitorio secondo cui gli emittenti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, assumono la qualifica di PMI in base al solo criterio del fatturato continuano a mantenere tale qualifica per due esercizi successivi a quello in corso.

### *3.4 Proroga del termine per la conclusione dei procedimenti di accorpamento delle CCIAA*

In sede di conversione è stato aggiunto un nuovo comma 12-*bis* all’art. 40 del DL. La nuova norma, a fronte dell’emergenza in corso e dell’esigenza di garantire la lavorazione delle numerose pratiche giacenti presso le Camere di commercio (CCIAA), fissa al 30 novembre 2020 il termine per la conclusione dei procedimenti semplificati di accorpamento di cui all’art. 61 del Decreto Agosto.

Come noto, il Decreto Agosto ha previsto che i procedimenti di accorpamento delle CCIAA pendenti alla data del 15 agosto 2020 si concludono con l’insediamento degli organi della nuova Camera di commercio entro e non oltre il 14 ottobre 2020. Scaduto tale termine, gli organi delle CCIAA che non hanno completato il processo di accorpamento decadono a partire dal 13 novembre 2020 e il Ministro dello sviluppo economico (MiSE) nomina un commissario straordinario.

Per effetto della modifica introdotta in sede di conversione, i termini per la conclusione dei procedimenti di accorpamento e per la decadenza degli organi camerali sono rispettivamente fissati al 30 novembre 2020 e al 30 dicembre 2020.

Rimane, invece, fissata al 14 settembre pv la data per la decadenza degli organi delle CCIAA - in corso di accorpamento - che al 15 agosto scorso risultavano scaduti.

### *3.5 Semplificazione delle procedure di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro*

In sede di conversione è stato aggiunto un nuovo art. 12-*bis* al DL, recante “Semplificazione delle procedure di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro”.

La nuova norma, destinata a impattare maggiormente sull’azione degli operatori e dei professionisti del settore, ha una scarsa portata semplificatoria per le imprese. Tra le novità, in ogni caso, si segnala l’estensione dell’applicazione della diffida accertativa (che il personale ispettivo può emettere contro il datore di lavoro quando, in sede di vigilanza, emergano inosservanze del contratto da cui derivino crediti patrimoniali a favore del lavoratore) anche nei confronti dei soggetti che utilizzano la prestazione e che sono da ritenersi solidamente responsabili dei crediti accertati (es. appalti).

### *3.6 Semplificazioni in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti*

In sede di conversione è stato aggiunto un nuovo art. 43-*bis* al DL, recante “Semplificazioni in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti”. In particolare, al fine di agevolare l’accesso alle informazioni sugli alimenti, la nuova norma prevede che, ogni 6 mesi, il Ministero della salute rende disponibili sul proprio sito internet tutti i dati aggiornati raccolti e comunque detenuti relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi destinati al consumo umano provenienti dai Paesi dell’Ue, nonché da Paesi terzi, anche con riguardo ai dati identificativi degli operatori economici che abbiano effettuato le operazioni di entrata, uscita, transito e deposito dei suddetti prodotti.

La misura, ispirata a logiche di trasparenza e sicurezza, presenta una scarsa portata semplificatoria. Essa, infatti, introduce un nuovo adempimento a carico dell’amministrazione, la cui implementazione pratica potrebbe comportare oneri anche per gli operatori.

Inoltre, la norma è suscettibile di impattare sulle strategie aziendali e sulle scelte commerciali e di approvvigionamento: la pubblicazione dei *dati identificativi degli operatori economici* coinvolti appare, infatti, particolarmente invasiva e rischia di alterare le normali condizioni di concorrenzialità.

#### 4. Semplificazioni procedurali e responsabilità

Il Titolo II del DL Semplificazioni, recante “Semplificazioni procedurali e responsabilità” risulta confermato nel suo impianto. Le principali modifiche apportate in sede di conversione riguardano:

- l’introduzione nella legge n. 241/1990 di un nuovo art. 21-*decies* sulle riemissione dei provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali. In particolare, si prevede che in caso di annullamento di un provvedimento finale per vizi inerenti ad uno o più atti endoprocedimentali, l’interessato possa richiedere l’attivazione di un procedimento semplificato per la riadozione dei soli atti annullati. La misura, che recepisce una richiesta degli operatori coinvolti nella realizzazione delle grandi infrastrutture, è volta a preservare l’attività istruttoria già svolta e ad assicurare una celere riadozione degli atti annullati e del provvedimento finale;
- esclude dagli oneri fiscalmente detraibili perché non compensati in sede legislativa quelli volti a disincentivare attività inquinanti (oltre agli oneri che costituiscono livelli minimi per l’attuazione della regolazione Ue). Ferme le difficoltà applicative del meccanismo della detrazione in sé, la nuova natura degli oneri non detraibili potrebbe deresponsabilizzare il legislatore nella introduzione di nuovi oneri in materia ambientale;
- proroga dal 30 settembre al 30 ottobre 2020 l’adozione della nuova Agenda per la semplificazione per il periodo 2020-2023;
- proroga dal 31 luglio al 31 dicembre 2021 il termine finale della sperimentazione sulla nuova disciplina della responsabilità erariale. Come noto, il DL Semplificazioni, salvi i casi di condotta omissiva del pubblico funzionario, ha temporaneamente limitato la responsabilità erariale alle sole ipotesi di dolo (e non anche per colpa grave).